

Smart working: scatta l'obbligo di comunicazione degli accordi

- Novembre 2017 -

Il Ministero del Lavoro, con comunicato pubblicato sul proprio sito, ha reso noto che **dal 15 novembre 2017** è attiva la **procedura per l'invio** da parte dei datori di lavoro, pubblici e privati, **degli accordi individuali di smart working**; tale obbligo è stato introdotto dall'articolo 23, comma 1, della Legge 81/2017, ma fino ad oggi è rimasto congelato proprio per la mancanza di disposizioni attuative.



Nel comunicato il Ministero, nel ricordare i lineamenti essenziali che caratterizzano la nuova disciplina sul lavoro agile, ha precisato che le aziende sottoscrittrici dei predetti accordi potranno procedere al loro invio attraverso l'apposita **piattaforma informatica messa a disposizione sul portale dei servizi**; si tratta di un canale telematico disponibile su www.cliclavoro.gov.it, che il 15 novembre ha diffuso ulteriori istruzioni operative.

Con l'occasione si segnala anche la recente **Circolare Inail 48/2017** sul lavoro agile che era molto attesa.

L'Inail comunica che **non intende fare alcuna differenza, sotto il profilo della classificazione tariffaria**, tra chi lavora esclusivamente in azienda e il lavoratore agile.

L'estensione della tutela antinfortunistica a chi lavora al di fuori dei locali aziendali costituisce, del resto, la vera importante novità apportata dalla legge 81/2017, che rimuove una delle principali remore alla applicazione su vasta scala del lavoro agile. La piena equiparazione lascia comunque (inevitabilmente) **aperti alcuni interrogativi**, che traspaiono anche dalla circolare, ai quali la prassi applicativa e la giurisprudenza saranno chiamati a rispondere.

Scarica il comunicato



Scarica la Circolare INAIL 02.11.2017 n. 48

